

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2532

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(OSSOLA)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(COLOMBO VITTORINO)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(ANSELMI TINA)

Modifiche al secondo e terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, concernente la fabbricazione, l'importazione e il commercio dei prodotti della pesca conservati in recipienti

Seduta del 13 novembre 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548 stabiliscono che la denominazione « tonno » è riservata alla specie *Orcynus thynnus* e che per la specie *Thynnus Alalonga* (Germon) e per il genere « Pelamis » (Bonito) dovrà essere usata rispettivamente la de-

nominazione di « tonno bianco » e « tonnetto ».

Tale disposizione legislativa, adottata sulla base delle condizioni della produzione e del commercio di mezzo secolo fa, non è più adeguata alla attuale situazione di mercato. La flessione della pesca nazionale di tonno, infatti, ne ha reso ne-

cessario l'approvvigionamento in tutti i mari del mondo, nei quali si trovano altre specie di tonni, che per il progresso conseguito nella pesca e nell'industria del freddo (congelamento a bordo) possono essere utilizzati dalle industrie di trasformazione.

Il mantenere la norma vigente significherebbe mettere l'industria di trasformazione italiana in condizioni di non po-

ter operare e in una situazione discriminatoria nei confronti degli altri Paesi produttori comunitari e non.

È perciò necessario modificare il sopra citato articolo, aggiungendo specie di tonni utilizzati da tutti i Paesi produttori sia comunitari sia extracomunitari (Francia, Spagna, Giappone, USA, ecc.) e tutti commercializzati con la denominazione di « tonno ».

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, sono sostituiti dai seguenti:

« La denominazione di " tonno " è riservata esclusivamente ai tonnidi delle specie seguenti:

- a) *Thunnus Thynnus*;
- b) *Thunnus Alalunga*;
- c) *Thunnus Albacares*;
- d) *Thunnus Obesus*;
- e) *Thunnus Maccoyi*;
- f) *Thunnus Tongol*;
- g) *Euthynnus (Katsuwonus) Pelamis*.

La specie *Thunnus Thynnus* può anche essere denominata " tonno rosso ".

La denominazione di " tonnetto " è riservata alle specie seguenti:

- 1) *Euthynnus Alletteratus*;
- 2) *Euthynnus Affinis*;
- 3) *Euthynnus Lineatus*;
- 4) *Sarda Sarda* ».